

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro autonomo - Compensi

03

IMPOSTE INDIRETTE - IVA intracomunitaria - Obblighi connessi agli scambi intracomunitari

04

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Condoni e sanatorie - Definizione degli avvisi bonari

LAVORO

05

LAVORO SUBORDINATO

06

PREVIDENZA - Agevolazioni

08

Leggi In evidenza

09

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro autonomo - Compensi - Momento di imputazione temporale - Principio di cassa - Rilevanza (Cass. 2.12.2021 n. 37957)

Con l'ordinanza 2.12.2021 n. [37957](#), l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che i compensi spettanti al professionista sono imponibili all'atto del percepimento, in base al principio di cassa.

Pertanto, se le fatture da questi emesse nel periodo d'imposta oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria sono state incassate in un periodo d'imposta successivo (circostanza, nel caso oggetto di giudizio, comprovata dal contribuente), i compensi concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo in tale anno.

In altre parole, ai fini dell'imputazione temporale dei compensi, nessun rilievo assume l'emissione della fattura (in questo senso, già Cass. 30.7.2014 n. [17306](#)).

Il principio, per quanto ormai consolidato, offre lo spunto per esaminare il tema, talora controverso, degli incassi che avvengono nella prossimità della fine dell'anno o all'inizio di quello successivo. La questione si pone essenzialmente per i "movimenti" che avvengono con strumenti diversi dal contante (es. assegni, bonifici, bancomat o carte di credito).

In tale ipotesi, occorre infatti tenere presente lo sfasamento temporale che si verifica tra:

- la perdita della disponibilità del denaro da parte del cliente;
- l'acquisto della disponibilità del denaro da parte del professionista.

Riscossione tramite contanti

Nel caso di riscossione in contanti non sorgono particolari questioni; il momento del pagamento (da parte del cliente) e quello dell'incasso (da parte del percipiente) coincidono.

Rileva quindi il momento della consegna del denaro, corredato dalla relativa ricevuta confirmatoria da parte del ricevente (Cass. 11.8.2017 n. [20033](#)).

Riscossione tramite assegno bancario o circolare

Nell'ipotesi di compensi riscossi mediante assegno bancario o circolare, gli emolumenti si considerano percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista o dell'imprenditore, coincidente con la materiale consegna del titolo medesimo dall'emittente al ricevente.

Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che il versamento dell'assegno sul conto corrente intervenga in un momento successivo e in un diverso periodo d'imposta (ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2009 n. [138](#) e circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. [38](#), § 3.3).

Secondo la citata sentenza della Corte di Cassazione n. [20033/2017](#), il momento della consegna coincide con la data apposta sull'assegno: sussiste, infatti, una "presunzione di identità" tra tali momenti, sicché in tale data "si assiste al passaggio del titolo (e del credito incorporato)".

Riscossione tramite bonifico

Se il pagamento viene effettuato tramite bonifico, rileva la data dell'accredito della somma sul conto corrente (c.d. "data disponibilità"): è infatti da tale momento che il titolare del conto acquista la facoltà di utilizzare liberamente il proprio denaro (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. [38/2010](#), § 3.3).

Nessuna importanza assumono invece:

- la c.d. "data valuta", che rileva esclusivamente per il computo degli (eventuali) interessi attivi maturati a favore del professionista o dell'imprenditore;
- il momento in cui viene impartito l'ordine di bonifico;
- il momento in cui la banca informa il professionista o l'imprenditore dell'avvenuto accredito.

Ad esempio, se il 31.12.2021 il cliente di un professionista effettua un ordine di bonifico a saldo di una determinata prestazione e l'accredito della somma interviene il 3.1.2022 (considerando che i giorni dal 1° al 2 gennaio 2021 sono festivi), a fronte di una data valuta 31.12.2021, il compenso concorrerà alla formazione

del reddito di lavoro professionale del 2022 (e non del 2021) e andrà quindi dichiarato nel modello REDDITI 2023.

Pagamento da parte del cliente con carta di credito

Nell'ipotesi in cui il cliente utilizzi la carta di credito, dovrebbe rilevare il momento in cui il pagamento viene materialmente eseguito, di regola coincidente con l'accredito della somma sul conto corrente del percipiente (professionista o imprenditore).

Si giunge a tale conclusione considerando il caso speculare delle spese professionali pagate con carta di credito, che, sulla scorta di quanto sostenuto dalla ris. Agenzia delle Entrate 23.4.2007 n. [77](#) (con specifico riferimento alla deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi previdenziali pagati alla Cassa di previdenza), sono deducibili nel momento in cui è utilizzata la carta.

Sarebbe auspicabile che l'Amministrazione finanziaria confermi la bontà di tale impostazione anche dal lato del professionista percipiente.

art. 54 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Cass. 2.12.2021 n. 37957

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "**Principio di cassa**" - Fornero L.

Casi & Strumenti del 10.5.2021, p. 775-804 - 'Speciale REDDITI PF 2021 - Istruzioni commentate' - Pamela Alberti e Luca Fornero

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA intracomunitaria - Obblighi connessi agli scambi intracomunitari - Vendite a distanza dichiarate nel One Stop Shop - Concorrenza alla formazione del plafond IVA - Requisiti di accesso al rimborso trimestrale - Modalità di documentazione \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 9.12.2021 n. 802\)](#)

Con la risposta a interpello 9.12.2021 n. [802](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al rapporto tra il regime speciale One Stop Shop (OSS) e i regimi agevolativi previsti in ambito nazionale. In particolare, l'Agenzia ha chiarito quali adempimenti formali debbano essere assolti ai fini IVA per le vendite a distanza intra-UE dichiarate nell'ambito dell'OSS nell'ipotesi in cui il cedente intenda computare tali operazioni nel plafond IVA e ai fini della determinazione dei requisiti per l'accesso al rimborso IVA trimestrale.

Fattispecie

Il caso specifico riguarda una società che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni nei confronti di privati ex [art. 38-bis](#) del DL 331/93 e che a partire dall'1.7.2021, avendo superato la soglia di 10.000,00 euro, ha aderito al regime del One Stop Shop, nella versione "OSS-UE" di cui all'[art. 74-sexies](#) del DPR 633/72, per assolvere l'IVA nello Stato membro di destinazione dei beni tramite il meccanismo dello sportello unico.

Semplificazioni previste nel One Stop Shop

L'art. 74-sexies citato prevede la dispensa dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR [633/72](#) (fatturazione, registrazione, dichiarazione, ecc.) per le operazioni effettuate nel regime speciale. Viene perciò chiesto di chiarire se le semplificazioni ammesse nell'OSS siano compatibili con l'accesso ad altri regimi o istituti previsti in ambito IVA.

In particolare, l'istante chiede se sia necessario continuare a fatturare le vendite a distanza ai sensi dell'[art. 46](#) del DL 331/93 e se la mancata indicazione delle medesime vendite nella dichiarazione IVA annuale e nel modello TR possa incidere sui requisiti per:

- acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA ex [art. 8](#) co. 2 del DPR 633/72;
- accedere al rimborso o alla compensazione del credito IVA trimestrale ([art. 30](#) co. 2 lett. b) e 38-bis co. 2 del DPR 633/72).

Compatibilità sostanziale tra OSS e altre agevolazioni

L'Agenzia delle Entrate osserva che, da un punto di vista sostanziale, l'accesso alle suddette "agevolazioni" non è precluso ai soggetti che effettuano vendite a distanza intra-UE nell'ambito dell'OSS.

Occorre infatti considerare che la finalità di dette discipline è quella di agevolare le imprese che, svolgendo operazioni attive prevalentemente con l'estero e operazioni passive prevalentemente in Italia, si trovano costantemente a credito verso l'Erario.

Inoltre, dal disposto dell'[art. 41](#) co. 4 del DL 331/93 si evince che le vendite a distanza intra-UE "sopra soglia" ([art. 41](#) co. 1 lett. b) del DL 331/93) sono computabili sia tra le operazioni non imponibili che concorrono alla determinazione dello status di esportatore abituale e del *plafond* IVA, sia tra le operazioni non imponibili che consentono di accedere al rimborso IVA trimestrale ai sensi dell'[art. 30](#) co. 2 lett. b) del DPR 633/72.

Obblighi documentali per il *plafond* IVA e il rimborso trimestrale

Il problema sussiste dal punto di vista documentale. Infatti, secondo l'Agenzia, l'esonero dagli obblighi IVA valido ai fini dell'OSS-UE non può estendersi ai soggetti che intendano avvalersi di "regimi agevolativi interni" per i quali non sono previste le medesime semplificazioni documentali in ragione delle diverse esigenze di controllo legate a questi ultimi.

Pertanto, l'Agenzia ritiene che, in assenza di interventi normativi di segno opposto, sebbene l'applicazione dell'OSS implichi l'esonero dagli adempimenti di cui al Titolo II del DPR [633/72](#), ai fini delle altre agevolazioni citate occorre che il soggetto passivo IVA:

- emetta fattura ex [art. 46](#) del DL 331/93;
- annoti le operazioni nei registri di cui agli [artt. 23](#) e [24](#) del DPR 633/72;
- indichi le stesse operazioni nel rigo VE30, campo 3, della dichiarazione IVA annuale;
- inserisca le medesime operazioni nei righi TA30 e TD2 del modello TR ai fini dei rimborsi trimestrali.

Aspetti critici

Nell'ambito della stampa specializzata è stato osservato che l'impostazione seguita dall'Agenzia delle Entrate non appare condivisibile nella parte in cui richiede ai soggetti passivi di indicare le medesime vendite a distanza intra-UE sia nella dichiarazione IVA OSS trimestrale, sia nella dichiarazione IVA nazionale, per di più senza prevedere un campo *ad hoc* nell'ambito del quadro VE del modello IVA (Abagnale A, Santacroce B. "Oss, rimborsi e *plafond* Iva ma con più adempimenti", *Il Sole - 24 Ore*, 10.12.2021, p. 37).

È stato altresì evidenziato che la risposta dell'Agenzia delle Entrate non scioglie i dubbi circa la corretta compilazione della fattura elettronica relativa alle vendite a distanza intra-UE effettuate nell'OSS, non essendo stato chiarito se nel documento debba essere indicato il codice "N7-IVA assolta in altro Stato UE" o se, alla luce dell'impostazione seguita dall'Agenzia e delle esigenze legate alla predisposizione dei documenti IVA precompilati e dei controlli sugli esportatori abituali, debba piuttosto indicarsi il codice "N3.2-Cessioni intracomunitarie" (si veda Ricca F. "Vendite intraUe, l'Iva è blindata", *Italia Oggi*, 10.12.2021, p. 27).

art. 74 sexies DPR 26.10.1972 n. 633

Risposta interpello Agenzia Entrate 9.12.2021 n. 802

*Il Quotidiano del Commercialista del 10.12.2021 - "Vendite a distanza OSS rilevanti per il *plafond* IVA" - Cosentino - La Grutta*

*Il Sole - 24 Ore del 10.12.2021, p. 37 - "Oss, rimborsi e *plafond* Iva ma con più adempimenti" - Abagnale - Santacroce*

Italia Oggi del 10.12.2021, p. 27 - "Vendite intraUe, l'Iva è blindata" - Ricca Guide

Eutekne - IVA e imposte indirette - "Vendite a distanza" - Cosentino C.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "One Stop Shop" - Cosentino C. - Greco E.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Condoni e sanatorie - Definizione degli avvisi bonari - Contribuenti non tenuti alla dichiarazione IVA - Diminuzione dei ricavi - Campi del modello REDDITI (prov. Agenzia delle Entrate 3.12.2021 n. 345838)

Il provv. Agenzia delle Entrate 3.12.2021 n. [345838](#) contiene le disposizioni attuative della definizione straordinaria degli avvisi bonari introdotta dall'[art. 5](#) co. 1-11 del DL 41/2021 e, in parte, modifica quelle contenute nel provvedimento Agenzia delle Entrate 18.10.2021 n. [275852](#).

Ambito oggettivo

L'[art. 5](#) co. 1-11 del DL 41/2021 ha introdotto una misura finalizzata alla definizione degli "avvisi bonari" emessi ai sensi dell'[art. 36-bis](#) del DPR 600/73 e dell'[art. 54-bis](#) del DPR 633/72 a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta:

- 2017, che sono stati elaborati al 31.12.2020;
- 2018, i quali saranno elaborati entro il 31.12.2021.

Ambito soggettivo

Secondo quanto previsto dall'[art. 5](#) co. 2 del DL 41/2021, per poter beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari è necessario:

- essere titolari di una partita IVA attiva al 23.3.2021;
- aver subito, nel periodo d'imposta 2020, una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d'imposta 2019.

Per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, la riduzione del 30% viene determinata facendo riferimento all'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per i periodi d'imposta 2020 e 2019.

Determinazione della riduzione dei ricavi

Il provv. Agenzia delle Entrate 3.12.2021 n. [345838](#) ha esteso l'ambito applicativo della norma stabilendo che:

- le dichiarazioni dei redditi da prendere in considerazione per determinare lo scostamento rilevante al fine di accedere alla definizione in esame sono quelle relative ai periodi di imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020. A seguito di tale modifica possono *"accedere alla definizione anche quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare"*;
- il parametro dell'ammontare dei ricavi e compensi relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020 per determinare la riduzione del 30% può essere utilizzato anche nel caso in cui il contribuente risulti non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA per uno solo dei due periodi d'imposta considerati (2019 e 2020).

L'allegato A al provv. [345838/2021](#) riporta i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 necessari per determinare l'ammontare dei ricavi e compensi rilevante per accedere alla definizione.

Autodichiarazione ai fini del rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato

I contribuenti che intendano accettare la proposta di definizione devono presentare l'autodichiarazione prevista dall'[art. 1](#) co. 14 e 15 del DL 41/2021, per attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni richieste per beneficiare degli aiuti di Stato.

Il provv. Agenzia delle Entrate 19.10.2021 n. 275852 aveva fissato il termine per la presentazione della dichiarazione al 31.12.2021.

Il provv. Agenzia delle Entrate 3.12.2021 n. [345838](#), al fine di concedere ai soggetti interessati un congruo termine per rendere l'autodichiarazione richiesta, anche in considerazione del fatto che il modello non è stato approvato (si rinvia, infatti, ad un successivo decreto direttoriale), stabilisce che tale autodichiarazione deve essere presentata *"entro il termine di 60 giorni dall'approvazione del relativo modello ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata"*.

art. 5 DL 22.3.2021 n. 41

Provvedimento Agenzia Entrate 18.10.2021 n. 275852

Provvedimento Agenzia Entrate 3.12.2021 n. 345838

Il Quotidiano del Commercialista del 4.12.2021 - "Individuati i campi del modello REDDITI utili per poter definire i bonari" - Redazione

Il Sole - 24 Ore del 4.12.2021, p. 29 - "Avvisi bonari, tempi più lunghi per sanare gli anni 2017 e 2018" - Morina - Morina

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Definizione degli avvisi bonari" - Monteleone C.

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Lavoro agile - Novità del Protocollo per il settore privato

Il 7.12.2021 le Parti sociali hanno siglato il *"Protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato"*, che fissa il quadro di riferimento condiviso per lo svolgimento dello *smart working*, definendo le linee di indirizzo per favorirne la regolamentazione da parte della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale.

Coordinamento con altre fonti

Il Protocollo si inserisce nella cornice normativa dettata dalla L. [81/2017](#) che, all'art. 18 e ss., regola

l'istituto subordinandone l'attivazione alla stipula di un accordo individuale scritto tra lavoratore e azienda, nell'ambito del quale si prevede che la prestazione lavorativa venga resa:

- in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa;
- anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per il suo svolgimento.

Inoltre, tenuto conto che la L. [81/2017](#) lascia spazio anche all'intervento della contrattazione collettiva (già intervenuta a regolamentare l'istituto in diversi settori), il Protocollo si inserisce in un contesto di accordi collettivi nazionali, aziendali e/o territoriali già stipulati.

Linee guida

Secondo i principi contenuti nel Protocollo, il lavoro agile:

- è attivabile su base volontaria con accordo individuale scritto che definisca la durata, l'alternanza tra i periodi in presenza e a distanza, i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo e disconnessione del dipendente, l'attività formativa e le modalità di esercizio dei diritti sindacali;
- si svolge senza un orario di lavoro preciso, organizzando la prestazione per fasi, cicli e obiettivi, in fasce orarie che definiscano i tempi di riposo e disconnessione del lavoratore, e senza la possibilità di rendere di norma le prestazioni di lavoro straordinario. Resta ferma la consueta fruizione dei permessi orari;
- deve svolgersi in un luogo idoneo a garantire condizioni di sicurezza e riservatezza;
- deve svolgersi nel rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori anche con riferimento alla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali.

Il Quotidiano del Commercialista del 4.12.2021 - "Smart working senza straordinario con il Protocollo sul lavoro agile" - Tombari

Guide Eutekne - Lavoro - "Lavoro agile" - Tombari E.

PREVIDENZA

[Agevolazioni - Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2021 - Istruzioni operative\(circ. INPS 7.12.2021 n. 181\)](#)

Con la circ. 7.12.2021 n. [181](#), l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione della riduzione contributiva prevista dall'[art. 29](#) del DL 244/95 in favore delle imprese del settore edile, in relazione ai periodi di paga da gennaio a dicembre 2021.

Vengono, in particolare, definite le modalità di:

- presentazione dell'istanza di accesso;
- fruizione mediante UniEmens.

Ambito soggettivo

L'agevolazione riguarda i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché i datori di lavoro caratterizzati dai codici ATECO da 412000 a 439909.

Ambito oggettivo

L'agevolazione consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana.

La riduzione, per l'anno 2021, è stata confermata nella misura pari a 11,50% (DM 30.9.2021).

La base di calcolo della riduzione contributiva deve essere:

- ridotta in forza delle disposizioni di cui all'[art. 120](#) co. 1 e 2 della L. 388/2000 e all'[art. 1](#) co. 361 e 362 della L. 266/2005;
- determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.

La riduzione non si applica:

- sul contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (di cui all'[art. 25](#) co. 4 della L. 845/78);
- per i lavoratori per i quali sono previste agevolazioni contributive ad altro titolo che non permettono il cumulo;
- in presenza di contratti di solidarietà (limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione

d'orario).

Modalità di presentazione delle domande

I datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare un'istanza telematica utilizzando il modulo "Rid-Edil", reso disponibile dall'INPS all'interno del Cassetto previdenziale aziende (sezione "Comunicazioni on-line", funzionalità "Invio nuova comunicazione").

L'istanza dovrà essere inviata entro il 15.3.2022.

Una volta trasmessa, l'istanza sarà sottoposta a controllo automatizzato e, in caso di esito positivo, verrà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione "7N", per il periodo da novembre 2021 a febbraio 2022.

Per le matricole sospese o cessate, il datore di lavoro - interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione - dovrà:

- inoltrare l'istanza avvalendosi della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale aziende;
- allegare una dichiarazione conforme al *fac-simile* allegato alla circ. INPS 181/2021.

Modalità di fruizione dell'incentivo

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, fino al mese di competenza febbraio 2022, seguendo le istruzioni dettate dall'Istituto previdenziale nella circ. 181/2021.

Nel dettaglio, il datore di lavoro potrà:

- esporre il beneficio corrente a decorrere dal flusso di competenza novembre 2021, valorizzando il codice causale "L206" nell'elemento "AltreACredito" di "DatiRetributivi";
- recuperare gli arretrati inserendo il codice causale "L207" nell'elemento "AltrePartiteACredito" di "DenunciaAziendale".

Infine, nell'ipotesi di operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando, nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile, gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza, inserendo nell'elemento "TipoLavStat" il codice "NFOR".

Per le matricole sospese o cessate, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Condizioni per la fruizione dell'incentivo

Per poter beneficiare della riduzione contributiva, il datore di lavoro deve:

- essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (attestata dal DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ([art. 1](#) co. 1175 della L. 296/2006);
- rispettare quanto previsto dall'[art. 1](#) co. 1 del DL 338/89, in materia di retribuzione imponibile;
- non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.

art. 29 DL 23.6.1995 n. 244

DM 30.9.2021 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Circolare

INPS 7.12.2021 n. 181

Il Quotidiano del Commercialista del 8.12.2021 - "Istanza per la riduzione contributiva delle imprese edili entro il 15 marzo 2022" - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "Lavoro in edilizia" - Fusco A.

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 28.10.2021 N. 293390

FISCALE

IMPOSTE INDIRECTE - IVA - DISPOSIZIONI GENERALI - OPERAZIONI NON IMPONIBILI - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE - COMUNICAZIONE DATI LETTERE D'INTENTO - Frodi IVA realizzate con l'utilizzo di falso plafond per le esportazioni - Rafforzamento del dispositivo di contrasto - Modalità operative

In attuazione dell'art. 1 co. 1079 - 1083 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), con il presente provvedimento vengono definite le modalità operative per il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi IVA realizzate con l'utilizzo di falso plafond per le esportazioni.

In particolare, vengono definiti:

- i criteri e le modalità di effettuazione delle attività di analisi di rischio e di controllo degli esportatori abituali;
- le procedure di invalidazione delle dichiarazioni d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- le modalità di emissione delle fatture elettroniche, relative a operazioni non imponibili IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Decorrenza

Le disposizioni del provvedimento in esame hanno effetto a decorrere dall'1.1.2022.

Procedure di analisi di rischio e di controllo degli esportatori abituali

Sono previste specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo per i soggetti che intendono avvalersi del plafond per gli esportatori abituali per acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità IVA e che trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d'intento.

Le attività di analisi e di controllo sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l'incrocio dei dati delle dichiarazioni d'intento con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.

La valutazione del rischio è fondata, in via prioritaria:

- sull'analisi delle criticità e delle anomalie desumibili dai dati esposti nelle lettere d'intento trasmesse;
- su specifici elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
- sull'individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto passivo, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- sull'individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

La procedura di analisi di rischio e di controllo è eseguita su tutte le dichiarazioni d'intento presentate; inoltre, sono disposti controlli periodici sulle lettere d'intento già trasmesse, anche sulla base di elementi sopravvenuti.

Invalidazione delle dichiarazioni d'intento trasmesse

In caso di esito irregolare delle predette attività di analisi e di controllo, le dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione delle stesse.

Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate invia, a mezzo PEC:

- al soggetto emittente, una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni;
- al soggetto cedente o fornitore destinatario della dichiarazione d'intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata.

Il soggetto passivo può presentare all'ufficio competente la documentazione utile a dimostrare il possesso dello status di esportatore abituale. Ove riscontri la mancanza dei presupposti che hanno portato

all'invalidazione della lettera d'intento, il predetto ufficio procede, in autotutela, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d'intento.

Inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, al soggetto è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate. Qualora la dichiarazione d'intento sia trasmessa, è rilasciata dal sistema una ricevuta di scarto contenente le motivazioni dell'inibizione.

Anche in questo caso, il soggetto passivo può presentare all'Ufficio competente la documentazione utile a dimostrare il possesso dello status di esportatore abituale.

Emissione di fatture elettroniche verso esportatori abituali

Ai fini dell'emissione della fattura elettronica per le operazioni non imponibili IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, da trasmettere al Sistema di Interscambio, nei confronti di un esportatore abituale, occorre utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria allegato al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, riportando:

- nel campo 2.2.1.14 "Natura", il codice specifico N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento";
- nei singoli campi del blocco 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali" (per ogni dichiarazione d'intento), la dicitura "INTENTO", il protocollo di ricezione della lettera d'intento e il suo progressivo, nonché la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

L'invalidazione della dichiarazione d'intento comporta lo scarto della fattura elettronica, trasmessa al Sistema di Interscambio, recante il predetto titolo di non imponibilità IVA e il numero di protocollo di ricezione di una lettera d'intento invalidata.

Scadenze della settimana

11 dicembre 2021, Sabato *

Imposte dirette

Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ONLUS - Presentazione telematica al Ministero del Lavoro della domanda per un contributo in caso di cessazione o riduzione attività nel 2020 a causa della pandemia

13 dicembre 2021, Lunedì

Contributi INPS

Imprese delle filiere agricole, pesca e acquacoltura - Versamento dei contributi eccedenti l'esonero riconosciuto per il periodo dall'1.1.2020 al 30.6.2020 o presentazione all'INPS della domanda di rateizzazione senza sanzioni

Imprese filiere agricole, pesca e acquacoltura - Presentazione telematica all'INPS della domanda per l'esonero dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro o lavoratori autonomi, dovuti dall'1.11.2020 al 31.1.2021

Imposte dirette

Esercenti attività d'impresa, arte o professione o titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi 2019 tra 10e 15 milioni di euro - Presentazione telematica all'Agenzia Entrate dell'istanza per il contributo a fondo perduto

Grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria causa COVID - Inizio presentazione telematica a Invitalia, dalle ore 12.00, delle domande di finanziamento agevolato per piani di rilancio, fino ad esaurimento delle risorse

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Secondo

versamento per il periodo contabile novembre-dicembre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile luglio-agosto

14 dicembre 2021, Martedì

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, IVA, imposte sostitutive e patrimoniali

Soggetti che beneficiano della proroga dei versamenti - Regolarizzazione omessi o insufficienti versamenti entro il 15.9.2021, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Tributi, contributi e altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 che hanno aderito alla "rottamazione-ter" e/o al "saldo e stralcio" - Termine per effettuare il versamento delle rate scadute nel 2020e nel 2021

15 dicembre 2021, Mercoledì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di agosto, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IRPEF e IRES

Imprese di autotrasporto di merci - Termine entro le ore 16, per trasmettere al soggetto gestore, in via informatica, la documentazione degli investimenti veicolari, per i previsti contributi (domande presentate dal 14.5 al 30.6.2021)

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di agosto, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

16 dicembre 2021, Giovedì

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre aprile-giugno dell'anno in corso

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

IMPI

Soggetti passivi - Termine per il versamento del saldo dell'imposta dovuta per l'anno in corso sulle piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'acconto del 100% dell'imposta versata nei primi 11 mesi dell'anno, in regime di "risparmio amministrato"

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a novembre

IMU

Enti non commerciali - Versamento della seconda rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente

Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali - Termine per il versamento del saldo dell'IMU dovuta per l'anno in corso

IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Datori di lavoro sostituti d'imposta - Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR che maturano nell'anno solare in corso

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di ottobre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

IRPEF e cedolare secca sulle locazioni

Sostituti d'imposta - Versamento della seconda o unica rata di acconto trattenuta a novembre nei confronti dei soggetti che hanno presentato il modello 730/2021

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di ottobre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale - Regolarizzazione versamento del trimestre luglio-settembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre luglio-settembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

Tributi

Professionisti iscritti in appositi Registri o Albi - Presentazione telematica al Ministero dell'Interno, entro le 18.00, delle domande per l'inserimento nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali o per mantenere tale iscrizione

Tributi e contributi

Soggetti che hanno ricevuto "avvisi bonari" - Termine per versare le somme sospese che scadevano dall'8.3.2020 al 31.5.2020, non effettuate entro il 16.9.2020 o il 16.12.2020, senza ulteriori sanzioni e interessi

Itre scadenze

20 dicembre 2021, Lunedì

Canone RAI

Persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale - Presentazione all'Agenzia delle Entrate, tramite posta, dell'autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta, per il 2022

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di novembre e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di ottobre

IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione insufficienti versamenti dei modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza con lo 0,4% era il 20.9.2021, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate da giugno a novembre sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, se l'ammontare cumulativo è inferiore a 500,00 euro

21 dicembre 2021, Martedì

Imposte dirette

Soggetti che svolgono attività per le quali è stata disposta la chiusura per almeno 100 giorni, nel periodo dall'1.1.2021 al 25.7.2021 - Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'istanza per l'apposito contributo a fondo perduto

22 dicembre 2021, Mercoledì

Associazioni di categoria e consorzi di tutela - Presentazione a Unioncamere, tramite PEC, delle domande di agevolazioni per la realizzazione di progetti di promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione

25 dicembre 2021, Sabato *

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

* **Avvertenza:** L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".

